

CIRCOLARE N. 01/2013  
Vicenza, 14 Gennaio 2013

A tutti i Clienti  
Loro sedi

**OGGETTO : Novità introdotte dalla Legge di stabilità n. 228 del 24/12/12.**

La norma ha introdotto tra le altre le sotto riportate novità di carattere fiscale.

**CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO – commi da 95 a 97**

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, "con particolare riferimento alle piccole e medie imprese", e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il credito d'imposta spetta alle imprese e reti d'impresa che:

- affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca; ovvero
- realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

**NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE – commi da 324 a 335**

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall'1.1.2013. Le nuove disposizioni sono applicabili alle **operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2013**. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DPR n. 633/72:

1. è introdotto un **nuovo contenuto della fattura** (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
2. la fattura va emessa anche per le operazioni **carenti della territorialità** indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta";
3. viene **modificata la definizione di fattura elettronica**, intendendosi tale "*la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico*". Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
4. la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Con l'introduzione del **nuovo art. 21-bis** è prevista l'emissione della "**fattura semplificata**", limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.

In merito all'obbligatorietà dell'emissione della fattura, se ne prevede ora l'emissione anche per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro stato dell'Ue e fuori dall'Ue (estensione dell'obbligo di fatturazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio carenti del requisito territoriale sulla base degli articoli da 7 a 7 septies DPR 633/1972).

**TARES – comma 387**

Dal 01.01.2013 è istituito un nuovo **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Tale tributo

# C o m e s

Studio Associato  
Consulenza aziendale integrata

è dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

## CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI – comma 422

Il contributo è pari a:

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
Anno acquisto veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2014	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

## RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 473

E' disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

**alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2013** il termine entro il quale provvedere:

\_ alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;

\_ al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

## INCREMENTO ALIQUOTE IVA – comma 480

E' disposto l'incremento, dall'1.7.2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura

## DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO – comma 483

Dal'1.1.2013 sono **umentate le detrazioni** relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- **€ 950** (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

- **€ 1.220** (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'**aumento** delle predette detrazioni di **€ 400** (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

## DEDUZIONI IRAP – commi 484 e 485

### ASSOCIATI:

GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile  
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile  
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti  
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA  
TEL. 0444/964466 - FAX 0444/564988  
C. F. e P. Iva 02130770247 - E-Mail: [info@studiocomes.eu](mailto:info@studiocomes.eu)

# C o m e s

Studio Associato  
Consulenza aziendale integrata

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

## **TOBIN TAX – commi da 491 a 500**

È introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), **non deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente:

\_ al **trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi** ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al **trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni**.

Detta imposta, pari al **0,2%** (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati)

## **DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI – comma 501**

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore **riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli** utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% **al 20%**. Riportiamo nella tabella sotto un riassunto.

## I valori

Come cambiano le percentuali di deducibilità

Tipologia	Costo massimo rilevante	Percentuale deducibilità 2012	Percentuale deducibilità 2013
Auto esclusivamente strumentale	Nessuno	100	100
Auto ad uso pubblico	Nessuno	100	100
Autocarro	Nessuno	100	100
Auto ad uso aziendale	18.075,99	40	20
Auto aziendale a noleggio	3.615,20	40	20
Auto del professionista	18.075,99	40	20
Auto dell'agente di commercio	25.822,84	80	80
Auto in uso al dipendente	Nessuno	90	70
Auto a noleggio in uso al dipendente	Nessuno	90	70

## **RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – commi da 502 a 505**

È prorogata dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale, dal 2013) al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale, dal 2018)

### ASSOCIATI:

GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile  
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile  
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti  
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA  
TEL. 0444/964466 - FAX 0444/564988  
C. F. e P. Iva 02130770247 - E-Mail: [info@studiocomes.eu](mailto:info@studiocomes.eu)

la decorrenza degli effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni immateriali nell'ambito delle aggregazioni aziendali ex art. 15, DL n. 185/2008.

Si rammenta che il riallineamento, che richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, è esteso anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché alle partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d'azienda o di partecipazioni.

#### **RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – comma 512**

Per il triennio 2013 – 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):

\_ del 15%;

\_ del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

#### **PATRIMONIALE SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – commi 518 e 519**

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli **immobili**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE)**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- in base al nuovo comma 15-ter per **l'abitazione principale** e relative pertinenze nonché per gli **immobili non locati** assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE)** dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione **dell'imposta nella misura fissa** di € 34,20 è **estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti**. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte **quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012**.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione prestata.

*Studio Associato*  
**COMES**

---

**ASSOCIATI:**

GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile  
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile  
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti  
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA  
TEL. 0444/964466 - FAX 0444/564988  
C. F. e P. Iva 02130770247 - E-Mail: [info@studiocomes.eu](mailto:info@studiocomes.eu)